Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 88 /15/CSP
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. – PROGRAMMA TELEVISIVO TG5 ANDATO IN ONDA IN DATA 30 MARZO 2015 - AI SENSI DELL'ART. 32 QUINQUIES, DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", e, in particolare, l'art. 32 *quinquies*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni",* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS*;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

PREMESSO che con note prot. nn. 0033880 e 0033720 del 9 aprile 2015 e 0038723 del 21 aprile 2015 è stato chiesto a questa Autorità, ai sensi dell'art. 32-*quinquies,* d.lgs. n. 177/05, di ordinare alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. la rettifica rispetto a quanto trasmesso nel corso della trasmissione del TG5 del 30 marzo

u.s. – edizione delle ore 8.00; in particolare, il richiedente la rettifica ha lamentato che, nel corso della messa in onda di un servizio giornalistico, il ricorso all'affermazione "*si è chiuso in un silenzio distonico con le proprie origini settentrionali*" sarebbe risultata lesiva "*della dignità, dell'onore e del decoro di quella parte di popolazione d'Italia residente nel Meridione* [….]";

RILEVATO che il richiedente la rettifica ha comunicato a questa Autorità il mancato accoglimento da parte della predetta società della preventiva domanda di rettifica presentata, ai sensi dell'art. 32, *quinquies,* comma 2, d.lgs. n. 177/05, in ordine a quanto affermato nel corso della programmazione televisiva sopra specificata;

RILEVATO che il richiedente la rettifica, con nota acquisita al prot. n. 0038723 del 21 aprile 2015 di questa Autorità, ha respinto "*l'affermazione di improcedibilità del procedimento per difetto di titolarità in capo allo scrivente di una situazione giuridica differenziata*", sostenuta, con nota prot. n. 0038407del 20 aprile 2015, dalla Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità; in particolare, il richiedente la rettifica ha eccepito che "*in deroga al principio di personalità dell'interesse, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla legge a "chiunque", ovvero al quisque de populo*";

RILEVATO che, a seguito di apposita richiesta della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità (prot. n. 0039244 del 23 aprile 2015) alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. di trasmettere, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, ogni documentazione, informazione o elemento utile a chiarire i fatti oggetto della domanda di rettifica in esame, la società in questione, con nota acquisita al prot. n. 0040564 del 4 maggio 2015 di questa Autorità, ha precisato che "*il richiedente [….] non lamenta infatti la lesione di propri interessi giuridicamente protetti, secondo quanto richiesto dall'articolo citato, ma si limita, nella generalissima qualità di telespettatore, a manifestare dissenso rispetto ad un'affermazione contenuta nel servizio, peraltro interpretata secondo un criterio del tutto personale*";

CONSIDERATO che il presupposto primo per l'instaurazione del procedimento di rettifica dinanzi a questa Autorità è costituito dal fatto che il soggetto attivamente legittimato a presentare la relativa richiesta sia titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata, nel senso di una posizione che l'ordinamento contempla in capo ad un destinatario come differenziata, ossia che lo differenzi rispetto al resto della collettività, dal c.d. *quisque de populo,* ai sensi dell'art. 32 *quinquies*, comma 2, del d.lgs. 177/05, restando, quindi, escluso che si possa dare ingresso in materia ad una sorta di azione popolare (*Ord. Pretura di Roma 29 febbraio 1992*);

CONSIDERATO che il richiedente la rettifica, nella vicenda segnalata, in quanto agisce nella pretesa di tutelare gli interessi indifferenziati di una pluralità di soggetti presuntivamente lesi, non si trova in una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, tale da legittimarlo ad agire *uti singulus* a sua difesa, ossia a difesa di profili afferenti alla propria sfera individuale, *status* necessario per far valere, dinanzi a

questa Autorità, lo strumento riparatorio della rettifica; l'espressione "*chiunque*" contenuta nella art. 32 *quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 deve esser intesa nel senso che il diritto di rettifica è attribuito, in qualità di soggetti di diritto, non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, alle associazioni e agli enti di fatto;

CONSIDERATO altresì che il richiedente la rettifica non ha indicato a questa Autorità il testo del comunicato di rettifica, laddove, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sezione I, 5 aprile 1990 n. 2852) "*l'esercizio del diritto di rettifica è riservato sia per l'an che per il quomodo alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è rimesso* [.....] *di fissare il contenuto e i termini della rettifica*". L'indicazione del predetto testo di rettifica costituisce, pertanto, presupposto fondamentale e sostanziale ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica dinanzi a questa Autorità, ai sensi dell'art. 32 *quinquies*, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti dell'esercizio del diritto di rettifica, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti;

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani